Legge regionale 31 maggio 2002 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Disciplina organica dei lavori pubblici.

CAPO IX

Opere di competenza della Regione

Art. 50

(Disposizioni generali)(3)

1. La Giunta regionale approva il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione. Tenuto conto degli indirizzi politici di cui all'articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, e successive modificazioni, entro il 31 marzo di ogni anno le direzioni regionali comunicano alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università le ipotesi di intervento, ai fini del coordinamento tecnico e della formulazione della proposta di programmazione. Entro il 30 aprile di ogni anno è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale il programma triennale dei lavori pubblici di competenza della Regione, distinto per settori di intervento. La Giunta regionale può approvare il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale di cui all'articolo 7 anche per stralci successivi, in relazione alle esigenze di operatività di ogni singolo settore.

(1)(6)

2. Le funzioni relative ai lavori pubblici di competenza della Regione sono esercitate dalle direzioni regionali competenti alla gestione della spesa per la realizzazione dei lavori medesimi. Le funzioni consultive e le funzioni in materia di sorveglianza e vigilanza sull'esecuzione di lavori pubblici sono esercitate dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università.

(7)

3. Le funzioni del responsabile unico del progetto sono svolte dal direttore centrale o del servizio competente per materia ovvero dal personale in possesso di adeguate competenze professionali in relazione alla complessità dell'intervento.

(4)(5)(8)(9)(13)

4. La Giunta regionale approva il progetto di fattibilità tecnico-economica di lavori pubblici; il Direttore del servizio competente approva il progetto esecutivo. La Giunta regionale può delegare l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica al Direttore regionale competente e, nel caso di delegazione amministrativa intersoggettiva, al soggetto delegatario.

(2)(10)

5. L'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

(11)

6.

(ABROGATO)

(12)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 1, comma 5, lettera f), L. R. 11/2009

2 Parole aggiunte al comma 4 da art. 1, comma 5, lettera g), L. R. 11/2009

3 Vedi anche quanto disposto dall'art. 33, comma 2, L. R. 3/2011

4 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012

5 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 27/2012

6 Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 2, lettera a), L. R. 13/2014

7 Parole sostituite al comma 2 da art. 20, comma 2, lettera b), L. R. 13/2014

8 Parole aggiunte al comma 3 da art. 20, comma 2, lettera c), L. R. 13/2014

9 Parole soppresse al comma 3 da art. 5, comma 10, L. R. 13/2019

10 Comma 4 sostituito da art. 15, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024

11 Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024

12 Comma 6 abrogato da art. 15, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024

13 Parole sostituite al comma 3 da art. 25, comma 1, L. R. 2/2024

Art. 50 bis

(Delegazione amministrativa interorganica)(1)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), l'Amministrazione regionale può realizzare o gestire opere pubbliche tramite le proprie società strumentali il cui oggetto sociale comprenda tali opere pubbliche.

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 27/2012

Art. 51

(Delegazione amministrativa intersoggettiva)(1)(4)(14)(15)(20)(26)(28)(47)

1. L’Amministrazione regionale, gli Enti di decentramento regionale e gli altri enti regionali sono autorizzati a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

(30)

1 bis.

(ABROGATO)

(10)(18)(31)

1 ter.

(ABROGATO)

(25)(32)

1 quater. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, in applicazione dell’articolo 56, comma 4, a copertura degli oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori analoghi, per tipologia, a quelli eseguiti di cui al comma 3.

(27)(33)

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

a) Enti locali e loro consorzi ed eventuali loro società in-house;

b) consorzi di bonifica;

c)

(ABROGATA)

d) consorzi tra enti pubblici;

e) società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;

f) società a prevalente partecipazione regionale;

g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

(6)(34)(35)

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico-agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933,

n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. La Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

(5)

5. Qualora il delegatario non sia già stato individuato in sede di approvazione del programma triennale di cui all'articolo 7, la deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

(12)

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve

comunque prevedere:

a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti e la loro approvazione;

a bis)

(ABROGATA)

b) il soggetto a cui spetta l'acquisizione delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili, fatto salvo il caso in cui l'ente delegante provveda direttamente;

c)

(ABROGATA)

d) (SOPPRESSA);

e)

(ABROGATA)

f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'ente delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;

g) le modalità di erogazione del finanziamento al soggetto delegatario;

h)

(ABROGATA)

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

(2)(3)(7)(8)(11)(13)(19)(21)(22)(24)(36)(37)(38)(39)(40)(41)(42)(43)

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai

sensi dell'articolo 56, comma 2.

(29)

9.

(ABROGATO)

(44)

10. Il soggetto delegatario relaziona annualmente alla Giunta regionale, tramite il soggetto delegante, sullo stato di attuazione delle deleghe.

(45)

10 bis.

(ABROGATO)

(9)(46)

10 ter.

(ABROGATO)

(16)(23)

10 quater. Nei casi di mancata esecuzione di lavori pubblici oggetto di delegazione amministrativa nei termini previsti dall'atto di delegazione, l'ente delegante può revocare l'atto e individuare un nuovo soggetto delegato per la realizzazione dei lavori alle medesime condizioni dell'atto di delegazione.

(17)

Note:
1 Articolo interpretato da art. 13, comma 16, L. R. 12/2003

2 Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 2, L. R. 15/2004

3 Parole aggiunte al comma 7 da art. 6, comma 75, L. R. 1/2005

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 26, comma 1, L. R. 4/2005

5 Parole soppresse al comma 4 da art. 6, comma 1, L. R. 25/2005

6 Parole soppresse al comma 2 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006

7 Parole soppresse al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006

8 Parole sostituite al comma 7 da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006

9 Comma 10 bis aggiunto da art. 20, comma 1, L. R. 9/2006

10 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 80, L. R. 17/2008

11 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 81, L. R. 17/2008

12 Parole aggiunte al comma 5 da art. 1, comma 5, lettera h), L. R. 11/2009

13 Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 1, comma 5, lettera i), L. R. 11/2009

14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 9, L. R. 24/2009

15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 33, lettera i quater), L. R. 24/2009

16 Comma 10 ter aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010

17 Comma 10 quater aggiunto da art. 157, comma 1, L. R. 17/2010

18 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 3, comma 16, L. R. 11/2011

19 Parole aggiunte alla lettera g) del comma 7 da art. 4, comma 76, L. R. 11/2011

20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 56, L. R. 18/2011

21 Lettera b) del comma 7 interpretata da art. 251, comma 1, L. R. 26/2012

22 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 27/2012

23 Comma 10 ter abrogato da art. 5, comma 24, lettera d), L. R. 27/2012

24 Integrata la disciplina della lettera g) del comma 7 da art. 3, comma 3, L. R. 5/2013

25 Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 10, L. R. 6/2013

26 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 6, L. R. 3/2015

27 Comma 1 quater aggiunto da art. 7, comma 2, L. R. 25/2015

28 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 27, L. R. 14/2016

29 Vedi anche quanto disposto dall'art. 3, comma 8, L. R. 24/2016

30 Parole sostituite al comma 1 da art. 16, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024

31 Comma 1 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024

32 Comma 1 ter abrogato da art. 16, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024

33 Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 16, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024

34 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 16, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024

35 Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 16, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024

36 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera f), L. R. 2/2024

37 Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera g), L. R. 2/2024

38 Lettera b) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera h), L. R. 2/2024

39 Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024

40 Lettera e) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera i), L. R. 2/2024

41 Parole sostituite alla lettera f) del comma 7 da art. 16, comma 1, lettera j), L. R. 2/2024

42 Lettera g) del comma 7 sostituita da art. 16, comma 1, lettera k), L. R. 2/2024

43 Lettera h) del comma 7 abrogata da art. 16, comma 1, lettera l), L. R. 2/2024

44 Comma 9 abrogato da art. 16, comma 1, lettera m), L. R. 2/2024

45 Comma 10 sostituito da art. 16, comma 1, lettera n), L. R. 2/2024

46 Comma 10 bis abrogato da art. 16, comma 1, lettera o), L. R. 2/2024

47 Alle delegazioni amministrative in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 2/2024 continua ad applicarsi la normativa previgente.

Art. 51 bis

(Delegazione amministrativa intersoggettiva di interventi di manutenzione ordinaria)(1)

1. Gli interventi di manutenzione ordinaria da affidare in delegazione amministrativa intersoggettiva sono esclusi dalla programmazione triennale e dall'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 e sono attuati secondo le modalità di cui al presente articolo.

(2)

2. La Giunta regionale approva anche per stralci successivi l'elenco annuale dei lavori di manutenzione ordinaria da attuare attraverso delegazione amministrativa intersoggettiva.

3. I soggetti delegatari presentano il progetto di fattibilità tecnico-economica, ovvero il documento di indirizzo alla progettazione nel caso di omissione del primo livello di progettazione, che è approvato dal direttore del Servizio competente.

(7)

4. All'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario si procede sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal delegatario.

(3)(5)

5. La delegazione si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

5 bis. Ad avvenuta conclusione dei lavori il delegatario può essere autorizzato dal direttore del Servizio competente a utilizzare le economie conseguite in corso di realizzazione dell'intervento oggetto della delegazione, a copertura di maggiori oneri per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti.

(6)

6.

(ABROGATO)

(4)

7. Con il provvedimento di delegazione sono stabiliti i termini di rendicontazione. Ai fini della rendicontazione del finanziamento i soggetti beneficiari presentano, nei termini previsti dal decreto di delegazione, la documentazione di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 65, L. R. 12/2009

2 Parole soppresse al comma 1 da art. 4, comma 77, L. R. 11/2011

3 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 24, lettera e), L. R. 27/2012

4 Comma 6 abrogato da art. 5, comma 24, lettera f), L. R. 27/2012

5 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 3, L. R. 5/2013

6 Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 25/2015

7 Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 2/2024